

Prot. DC2020OC296

Milano, 16/10/2020

A tutti gli Organismi di Certificazione
Loro sedi

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro Referenti

**Oggetto: Circolare Informativa DC N° 18/2020
Accreditamento ai sensi dell'art. 43 paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2 - septiesdecies del decreto legislativo n. 196/2003**

Egregi Signori,

facendo seguito alla pubblicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 148 del 29 luglio 2020 - Requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 12-8-2020), si conferma che Accredia è disponibile ad accettare domande di accreditamento ai sensi dell'art. 43 paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dell'art. 2-septiesdecies del decreto legislativo n. 196/2003 (di seguito "Codice").

Accredia potrà accettare domande di accreditamento solo riferite a schemi di certificazione approvati dal Garante per la protezione dei dati personali o dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EU Seal).

Tali schemi di certificazione saranno disponibili sul registro europeo dei meccanismi di certificazione, sigilli e marchi accessibile alla seguente URL https://edpb.europa.eu/our-work-tools/accountability-tools/certification-mechanisms-seals-and-marks_en.

L'accREDITAMENTO potrà essere concesso a Organismi di Certificazione che avranno dato dimostrazione di essere conformi:

- alla ISO/IEC 17065, e
- ai Requisiti di accreditamento «aggiuntivi» approvati dal Garante con il provvedimento già citato (così come previsto dall'art. 43, paragrafi 1, lettera b, e 3 del Regolamento).

Chi fosse interessato all'accREDITAMENTO, contatti l'Ing. Angelo del Giudice a.delgiudice@accredia.it.
Di seguito alcune informazioni relative sul processo di accREDITAMENTO.

1) Processo di AccREDITAMENTO

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dai Regolamenti RG-01 e RG-01-01 per la concessione dell'accREDITAMENTO e la sua estensione.

In base agli accREDITAMENTI eventualmente già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accREDITAMENTO, si potranno presentare diverse casistiche: nuovo accREDITAMENTO ISO/IEC 17065 o estensione dell'accREDITAMENTO ISO/IEC 17065.

Inoltre, nel caso in cui l'OdC possieda già accREDITAMENTI ISO/IEC 17065 rilasciati da altri Enti di AccREDITAMENTO, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Non occorre che un Organismo abbia già rilasciato dei certificati relativamente allo schema per cui si richiede l'accREDITAMENTO o l'estensione.

Il certificato di accREDITAMENTO riporterà l'elenco degli schemi di certificazione accREDITATI.

Non si applica lo scopo flessibile.

| | | |
|---|---|---|
| A | OdC già accreditato ISO/IEC 17065 | Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto). 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti dal CAB per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza. |
| A | OdC già accreditato ISO/IEC 17065 per altri schemi ai sensi del Regolamento | Esame documentale di 0,5 giorni (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto). 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti dal CAB per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza. |
| B | OdC non accreditato ISO/IEC 17065, ma accreditato per altri schemi di accREDITamento (es: ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024) | Esame documentale di 1 giornata presso OdC (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto). Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate. 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti dal CAB per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza. |
| C | OdC non ancora accreditato per nessuno schema | Esame documentale di 1 giornata presso OdC (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto). Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate. 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti dal CAB per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza. |

Documentazione da presentare ad ACCREDIA per l'esame documentale:

- a) Criteri di qualifica e curricula degli auditor (personale responsabile delle valutazioni), di chi svolge la fase di riesame e, se differenti, di chi delibera la certificazione (personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione) con evidenza delle conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e costantemente aggiornate riguardo l'applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati e delle relative misure tecniche e organizzative dati, incluse eventuali certificazioni in tale ambito;
- b) requisiti di onorabilità del personale responsabile delle decisioni relative alle certificazioni (personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione);
- c) Procedura per la costituzione e gestione dei Gruppi di Audit;
- d) Attestato/Certificato rilasciato dall'Organismo di Certificazione;
- e) Lista dei certificati già emessi, se disponibili, e delle prossime attività di verifica (dato necessario per poi pianificare la verifica in accompagnamento);
- f) Procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione (dall'offerta alla Certificazione) con particolare riferimento all'accordo di certificazione e alla descrizione dettagliata dell'oggetto della certificazione (Oggetto della Valutazione, OdV);
- g) Documentazione di supporto ai requisiti aggiuntivi di accREDITamento:
 1. impegno formale di osservare ogni normativa applicabile allo svolgimento delle funzioni dell'OdC e, in particolare, le disposizioni rilevanti del Regolamento e del Codice, incluso l'obbligo di informare ACCREDIA e il Garante di ogni modifica significativa della situazione di fatto o di diritto dell'OdC con particolare riferimento ai requisiti relativi a responsabilità, imparzialità, capacità finanziaria, riservatezza, trasparenza, competenza, rapida ed efficace risposta ai reclami;
 2. eventuale atto di designazione di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento o di adozione di politiche e procedure per la

- protezione dei dati personali, nel quadro del processo di certificazione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento;
3. dichiarazione che non sono in corso procedimenti dinanzi al Garante tali da implicare il mancato soddisfacimento dei requisiti di accreditamento;
 4. prova separata dell'indipendenza dell'OdC in linea con l'articolo 43, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, e dell'assenza di eventuali conflitti di interessi (es. statuto e atto costitutivo dell'OdC; regole e procedure di composizione, nomina, modalità di remunerazione e durata del mandato dei componenti dell'OdC incaricati di assumere le decisioni attinenti alle attività di certificazione; documentazione comprovante i rapporti commerciali, finanziari, contrattuali o di altro genere che intercorrono tra l'OdC e il cliente);
 5. dichiarazione di non essere oggetto di procedure concorsuali o fallimentari, di essere in regola con il versamento dei contributi pensionistici e assistenziali, di non essere oggetto di procedimenti coattivi di riscossione tributi e che i rappresentanti legali dell'OdC non hanno riportato condanne definitive per reati colposi o dolosi collegati alle attività dell'OdC;
 6. valutazione dei rischi derivanti dalle specifiche attività di certificazione e adozione di misure idonee a mitigare i rischi individuati (es: assicurazione);
 7. obblighi di riservatezza del personale;
 8. valutazione dell'oggetto della certificazione, con particolare riguardo ai requisiti concernenti l'esame della domanda e i metodi di valutazione nonché la necessaria compresenza di competenze tecniche e giuridiche ai fini di tale valutazione;
 9. modalità di informazione del cliente in caso di eventuali non-conformità riscontrate (almeno tipologia e tempistica di tale informazione);
 10. procedure per il riesame periodico e la revoca della certificazione a norma del GDPR e per la verifica presso il cliente dell'assenza di procedimenti dinanzi al Garante tali da incidere sulla certificazione;
 11. gestione delle modifiche che influenzano la certificazione a norma del Regolamento (modifiche alla normativa protezione dati, atti delegati della Commissione europea, modifiche relative allo stato dell'arte, ecc.)
 12. procedure per informare il Garante e ACCREDIA, ove pertinente, in merito alle misure messe in atto e al mantenimento, alla riduzione, alla sospensione e alla revoca delle certificazioni anche a seguito di reclami o ricorsi (si conferma che le informazioni relative a tutte le certificazioni accreditate dovranno essere caricate da ogni CAB sul Database Accredia, con le stesse modalità già adottate per le certificazioni di Prodotto e Sistemi di gestione)
 13. procedure per la gestione dei reclami presentati all'OdC con riguardo allo specifico schema di certificazione;
 14. sistema di gestione dell'OdC e rispettive modalità di attuazione.

h) Per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17065, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accreditamento

2) Mantenimento dell'Accreditamento

Nei primi 4 anni di accreditamento, verranno condotte verifiche annuali in sede e in accompagnamento.

Successivamente, durante l'intero ciclo di accreditamento (3 sorveglianze e verifica di rinnovo), salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo, situazioni di non conformità...), verranno condotte.

a) verifiche annuali in sede,

b) le seguenti verifiche in accompagnamento

- o se l'OdC ha emesso meno di 20 certificati nello schema di certificazione, verrà effettuata 1 verifica in accompagnamento durante l'intero ciclo di accreditamento

- se l'OdC ha emesso tra 21 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento durante l'intero ciclo di accreditamento
- se l'OdC ha emesso 201 o più certificati nello schema, devono essere effettuate 4 verifiche in accompagnamento durante l'intero ciclo di accreditamento

Siamo a disposizione per chiarimenti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione